



# COMUNE DI CASTELMOLA

Provincia di Messina

\* \* \*

E-mail: [areafinanziaria@comunecastelmola.gov.it](mailto:areafinanziaria@comunecastelmola.gov.it)

Tel. 0942-28195/85 Fax 0942-28238

## DETERMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 112

del 28.12.2018

**OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

**-Premesso** che con Determina Sindacale n. 12 del 18.07.2017 è stato affidato alla scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

**-Rilevato** che, in data 21.05.2018 è stato sottoscritto, in via definitiva, dai sindacati e dall'Aran, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni locali relativo al triennio 2016 – 2018;

**-Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/06/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 28/06/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

**VISTO** il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni — Autonomie Locali e, segnatamente, gli artt. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

**RILEVATO** che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

**ATTESO** che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2018 al fine di consentire la puntuale liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018, per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

**PRESO ATTO:**

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 01 Gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

#### **EVIDENZIATO:**

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli art. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 01.01.2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**CONSIDERATO** che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 01.01.2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 01.01.2017: con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

**RICORDATO**, al tempo stesso:



- che se il fondo del 2016 non poteva infatti superare il 2015 i fondi dal 2011 al 2014 non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- i fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio.
- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto: in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente alle capacità assunzionali previste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;

- che come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 01.01.2017: l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;

- che, benché dal 01.01.2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate [e decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015:

- **RIBADITO**, quindi che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

**EVIDENZIATO** che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al co. 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le Regioni e gli Enti Locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

**PRESO ATTO** che è ribadito il rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'art. 15, co. 5 del CCNL 1.4.1999. richiamato a sua volta dal co. 3 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004, ai sensi del quale "in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione della struttura e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio";

**EVIDENZIATO** che restano invariate:



- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016: nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015;

**PRESO ATTO**, invece:

- che gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 de] D.Lgs. n. 50/2016 sono, contrariamente agli anni passati fino al 2016, soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n. 24/2017, ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017 confermando quindi il principio di diritto espresso dalla medesima con la precedente deliberazione n. 7/2017, secondo cui "gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2, D. Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art.1, co. 236, Legge n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art.23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017";
- che l'art. 1, co. 526, della Legge n. 205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art.113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co. 5-bis: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;

• **EVIDENZIATO** che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2018 rispetta il limite stabilito dalla norma;

**CONSIDERATO** che il fondo anno 2018, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

**EVIDENZIATO** che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2018, l'importo del fondo dell'anno 2016;

**PRESO ATTO** che il Decreto Legge 10 Ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia di Enti Locali";

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n.118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011";

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, co. 9-bis del TUEL, l'impegno assunto con tale determinazione rientra nelle spese ricorrenti;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

**PRESO ATTO** che il fondo 2018 è destinato agli istituti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale comandato da parte dell'Unione;

**DATO ATTO** che l'art.1, co. da 463 a 484 della Legge di Bilancio 2017, disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che, tale spesa, è compatibile con tale vincolo;

## DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che si intendono ripetuti e trascritti:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2018 come da prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente;

2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 pari ad € 64.418,88 non supera l'importo del Fondo 2016:

- la parte stabile del fondo è pari a € 64.418,88:

- la parte variabile è pari ad € . =====;

- la decurtazioni consolidata articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013 anni 2011/2014 è di €. 40.021,50

- la decurtazione consolidata ex art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è pari ad €. -----;

3. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche, re-inquadramento art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99, Oneri su L.R. 41/96 art. 16) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono erogati per un importo pari ad € 40.021,50;


4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale - Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 7, comma 1 CCNL 01 Aprile 1999;

6. di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti, al Sindaco, al Segretario Comunale, all'ufficio pubblicazione atti online.

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

(Rag. D'Agostino Giuseppa)



## **UFFICIO DI RAGIONERIA**

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5 della Legge 8/6/1990, n. 142, recepito nell'ambito della Regione Siciliana dell'art.1 lett.i) della L.R. 12/12/1991, n. 48 e dell'art.13 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

**IL RESPON.LE DELL'UFFICIO FINAN.RIO**  
**(Rag. D'Agostino Giuseppa)**



**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COM.LE**

**VISTI GLI ATTI D'UFFICIO**

**A T T E S T A**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo online del Comune  
dal                      al                      come da attestazione dell'addetto alle pubblicazioni  
registrato al N.                      del registro degli atti di pubblicazione.

**Castelmola,li**

**L'Addetto alle pubblicazioni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**





## COMUNE DI CASTELMOLA

*Provincia di Messina*

E-mail: [areafinanziaria@comunecastelmola.gov.it](mailto:areafinanziaria@comunecastelmola.gov.it)

P.I. 00435020839 C.F. 87000290830

Tel. 0942-28195/85 Fax 0942-28238

\*\*\*\*\*

### AREA FINANZIARIA

#### RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018.

( Art. 4 C.C.N.L. del 31.07.2009)

#### QUOTA "A"

**RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' DETERMINATE NELL'ANNO PRECEDENTE SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA CONTRATTUALE.**

**Art. 14 c. 4 del CCNL del 01.04.1999.....€.....**

**Art. 15, comma 1 lett.a del CCNL del 01.04.1999**

- fondo art. 31 comma 2 lett. b CCNL 6.7.1995.....€ 1.239,50
- fondo art. 31 comma 2 lett. c CCNL 6.7.1995.....€ 1.144,41
- fondo art. 31 comma 2 lett. d CCNL 6.7.1995.....€.....
- fondo art. 31 comma 2 lett. e CCNL 6.7.1995.....€ 20.972,09

**Art. 15, comma 1 lett.b del CCNL del 01.04.1999 (Vedi nota 1)**

Risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento accessorio:

(art. 32 CCNL del 6.7.95 e art. 3 CCNL 16.07.1996).....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.c del CCNL del 01.04.1999 (Vedi nota 1)**

Economie di gestione destinate nel 1998 al trattamento accessorio:

(art. 32 CCNL del 6.7.95) .....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.f del CCNL del 01.04.1999**

Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina:

dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs n. 29/93.....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.g del CCNL del 01.04.1999**

Insieme delle risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio nella misura

corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.07.96.....€ 4.185,02

**Art. 15, comma 1 lett.h del CCNL del 01.04.1999**

Risorse destinate nel 1998 al pagamento dell'indennità in funzione

di lire 1.500.000.....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.j del CCNL del 01.04.1999**

(0,52% del monte salari dell'anno 1997.....€ 175,02

**Art. 15, comma 1 lett.l del CCNL del 01.04.1999**

Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale  
trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi  
di decentramento e delega di funzione (personale ATA).....€ 77,56

**Art. 15, comma 5 del CCNL del 01.04.1999**

Per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.....€.....

**Art. 4, comma 1 del CCNL del 05.10.2001**

(1,1% del monte salari del 1999.....€ 5.713,01

**Art. 4, comma 2 del CCNL del 05.10.2001**

Somme di godimento per anzianità individuale o assegno ad personam dei  
Dipendenti cessati dal servizio a far data dal 01.01.2000.....€ 4.134,88

**Art. 32, comma 1 del CCNL del 22.01.2004**

(0,62% del monte salari dell'anno 2001).....€ 3.591,44

**Art. 32, comma 2 del CCNL del 22.01.2004**

(0,50% del monte salari dell'anno 2001. Solo se le spese del personale  
è inferiore al 39% delle entrate correnti).....€ 2.896,32

**Art. 34, comma 4 del CCNL del 22.01.2004**

PEO dipendenti cessati.....€ 12.826,08

Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL del 22.01.2004. Incremento  
valori PEO rideterminati ai sensi dell'art. 1 comma 3 del CCNL  
05.10.2001 ai sensi dell'art. 29 comma 5 del CCNL 22.01.2004 e ai  
sensi della Dichiarazione Congiunta n. 1 del CCNL 31.07.2009.....€ 1.964,52

**Art. 4, comma 1 del CCNL del 09.05.2006**

(0,50% del monte salari dell'anno 2003. solo se la spesa del personale  
è inferiore al 39% delle entrate correnti).....€ 2.624,33

**Art. 8, comma 2 del CCNL del 11.04.2008**

(0,60% del monte salari dell'anno 2005. solo se la spesa del personale  
è inferiore al 39% delle entrate correnti).....€ 2.874,69

**NOTA 1:** Ai sensi dell'art. 15 co. 4 del CCNL del 01.04.99 gli importi  
previsti dal co. 1 lett.b e c possono essere disponibili sono a seguito del  
preventivo di accertamento da parte dei servizi di controllo interno o del  
nucleo di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dell'ente  
creato a seguito delle azioni previste.....€.....

**A).....TOTALE QUOTA "A" € 64.418,88**



**SOMME EROGATE MENSILMENTE DA DECURTARE DALLA QUOTA "A" IN QUANTO GIA' UTILIZZATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E IN QUELLO CORRENTE PER FINALITA' STABILI:**

**Fondo per il pagamento delle P.E.O. – ex led maggiori oneri**  
contrattuali (art. 34 co. 1 del 22.01.2004 e precedenti).....€ 28.413,75

Salario accessorio corrisposto nel 1998 ai dipendenti incaricati delle  
Pos. Organiz.

Oneri per l'applicazione dei co. 3 e 4 dell'art 7 del CCNL del 31.03.1999  
(riclassificazione del personale di 1° e 2° q.f. e vv.uu. 5° q.f.).....€ 132,00

Decurtazione del salario accessorio personale ATA trasferito allo Stato  
(rif. Salario accessorio 1999).....€ 77,56

**Indennità di comparto**.....€ 11.398,19

Indennità di rischio.....€.

**B).....TOTALE.....€ 40.021,50**

**TOTALE DISPONIBILITA' DELLE RISORSE STABILI**

**ANNO 2018 (A-B).....€ 24.397,38**

**QUOTA "B"**

**RISORSE AVENTI CARATTERE DI EVENTUALITA' E DI VARIABILITA' DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISCIPLINE CONTRATTUALI VIGENTI NEL RISPETTO DEI CRITERI E DELLE CONDIZIONI IVI PRESCRITTE.**

**Art. 15, comma 1 lett.d del CCNL del 01.04.1999** .....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.e del CCNL del 01.04.1999** .....€.....

**Art. 15, comma 1 lett.k del CCNL del 01.04.1999:**

Indennità anno 2010 ex art. 13 L.R.17/90 P.M.....€.....

**Indennità anno 2009 ex art. 16 L.R.41/96 4% delle somme**

Indennità anno 2009 ex art. 16 L.R. n°41/96.....€

Indennità di progettazione anno 2010.....

**Art. 15, comma 1 lett.m del CCNL del 01.04.1999**

(economie lavoro straordinario anno 2008).....€.....

**Art. 15, comma 2 del CCNL del 01.04.1999**

(1.2% monte salari anno 1997). (Vedi nota 1) .....€.....

**Art. 15, comma 5 del CCNL del 01.04.1999:**

(incrementi per contrattisti nuovi servizi) .....€.....

**Art. 4, comma 3 e 4 del CCNL del 05.10.2001:**

(Recupero ICI)..decurtato dal totale fondo.....€.....

**Art. 54, del CCNL del 14.09.2000:**

(Rimborso notifiche).....€.....

**Art. 4, comma 2 del CCNL del 09.05.2006**

(con riferimento al monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla  
dirigenza, va calcolato fino ad un massimo dello 0.3% se il rapporto spesa  
del personale ed entrate correnti è compreso tra il 25% e il 32% tra un  
minimo dello 0.3% ed un massimo dello 0.7% se il rapporto è  
inferiore al 25%).....€.....

**Economie del fondo anno 2008.**.....

**Art. 4, comma 2 del CCNL del 31.07.2009:**

(1% del monte salari dell'anno 2007. La spesa del personale è  
inferiore al 38% delle entrate correnti).....€ .....

**TOTALE RISORSE VARIABILI € .....**

**TOTALE FONDO: QUOTA "A" + QUOTA "B"**

**Al netto del recupero ICI per Ufficio Tributi.....€.....€ .....**

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

(Rag. Giuseppa D'agostino)

